

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 31

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori FLORINO, MULAS, BATTAGLIA Antonio, GRILLOTTI, BONGIORNO, COZZOLINO, PACE, SEMERARO, TOFANI, RAGNO, PALOMBO, MUGNAI, CURTO, MENARDI, ZAPPACOSTA, SPECCHIA, BEVILACQUA, PELLICINI, ULIVI, CARUSO Antonino, TATÒ, BUCCIERO, KAPPLER, SALERNO, PONTONE, DELOGU, DEMASI, MAGNALBÒ, VALDITARA, BOBBIO e DANIELI Paolo

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2005

Istituzione di una Commissione monocamerale d’inchiesta sul fenomeno della disgregazione sociale dei comuni della Campania e della città di Napoli, nonché delle collusioni pubbliche e private con la camorra

ONOREVOLI SENATORI. – La stratificazione camorristica sul territorio napoletano, con i suoi diversi spessori e comparti, è avvenuta nel tempo con un’infiltrazione costante e continua; l’estesa illegalità, che coinvolge ampi strati della popolazione, è la conseguenza dell’inefficace azione delle amministrazioni pubbliche sul territorio napoletano, dal dopoguerra ad oggi.

A distanza di oltre cento anni dai risultati cui giunse la Real Commissione d’inchiesta Saredo – che nel 1901 con una descrizione attenta e puntuale illustrò usi, costumi, collusioni e

convivenze del malaffare in tutti i settori della vita pubblica cittadina l’azione devastante e demolitrice condotta nel corso degli anni dalla camorra è davanti ai nostri occhi.

Oggi le organizzazioni camorristiche, che contano migliaia di affiliati, rappresentano, in una regione che ha 549 comuni, una vera e propria confederazione per il governo criminale del territorio con decisive capacità di condizionamento dell’economia, delle istituzioni, della politica, della vita quotidiana.

Nel ripercorrere i capitoli di quella penetrante indagine, è possibile cogliere nella

loro ampiezza una gamma di fenomeni e di comportamenti che rappresentano modelli che sono stati presenti tutto il secolo.

Oggi si può, senza possibilità di smentita, definire l'attuale quadro in materia di ordine pubblico e di legalità nella regione Campania drammatico e virulento. Come ebbe a dichiarare l'allora Presidente della Camera dei deputati, già Presidente della Commissione antimafia nell'XI legislatura - Onorevole Luciano Violante -, «... la camorra non ha, negli anni, semplicemente mantenuto le sue strutture ed attività criminali tradizionali, ma ha via via sviluppato nuovi settori d'intervento fino a giungere al controllo monopolistico di interi comparti economico-produttivi ed alla pesante penetrazione di quelli finanziari, dilatando il suo raggio di azione in molte altre regioni del Paese».

I recenti, reiterati fatti di sangue, che spesso hanno coinvolto innocenti passanti, il compimento di plateali e ininterrotte azioni di guerra nelle pubbliche vie cittadine, ripropongono l'emergenza camorra fra le priorità dell'azione delle istituzioni dello Stato, quasi che non fossero altrimenti visibili la intrinseca pericolosità di dinamiche criminali segnate da una nuova, persino più pervasiva e feroce occupazione del territorio da parte delle organizzazioni camorristiche, la complessiva debolezza del tessuto istituzionale di fronte alle pressioni corruttive e collusive, la crisi di efficienza dell'apparato di sicurezza e del sistema giudiziario: in definitiva, il progressivo venir meno del fondamento dello Stato di diritto, vale a dire la garanzia della legalità.

La camorra, che ha straordinarie risorse economiche e ramificazioni consolidate nei comparti vitali della società, è derivazione della cultura affaristica e criminale che il senatore Giuseppe Saredo mise spietatamente a nudo indagando negli atti del Municipio di Napoli, specialmente nel quadriennio 1896-1900.

Oggi, tutti i territori dominati dalle associazioni camorristiche presentano allo stesso tempo un grave stato di crisi sociale ed un'altrettanto grave condizione di fragilità istituzionale. Tali organizzazioni, infatti, nella loro versione moderna producono malessere sociale e fragilità istituzionale.

Il malessere sociale - che si ripercuote sulle situazioni ambientale, scolastica, urbana, abitativa, minorile - le mette in grado di accreditarsi ponendosi come apparenti risoltrici dei problemi del vivere quotidiano per milioni di cittadini.

Restando sul piano di indagini più recenti, il documento del 16 giugno 1997 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel descrivere le vigenti forme del rapporto camorra-politica-affari, ritenne non esserci settore della Pubblica amministrazione nel quale le indagini non avessero registrato e dimostrato il dispiegarsi dell'illecita influenza dei gruppi camorristici, direttamente ovvero per il tramite di figure imprenditoriali o politiche espressive degli interessi di quelli.

Ancora oggi, non vi è indagine su organizzazioni camorristiche che non riveli preoccupanti fenomeni di penetrazione corruttiva-collusiva nelle istituzioni.

La situazione odierna riflette le dimensioni della sfera di interessi economici facenti capo ai gruppi criminali organizzati e del grado di invasività del controllo mafioso del territorio, ma anche la presenza di stati di diffusa illegalità della pubblica amministrazione.

Il presente documento, sulla scia di quanto emerso nel corso di oltre un secolo e nella certezza che l'allarme lanciato da Saredo non sia cessato, propone l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della disgregazione sociale dei comuni della Campania e della città di Napoli, al fine di effettuare una capillare attività ricognitiva delle ragioni per cui la camorra sia diventata un male endemico.

## PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione monocamerale d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare quali siano le inerzie, le omissioni, le acquiescenze e le collusioni pubbliche e private che hanno determinato la disgregazione sociale e il consolidarsi della camorra nei comuni della Campania e della città di Napoli.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato della Repubblica una relazione o le relazioni sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti svolti.

### Art. 2.

1. La Commissione è composta da venticinque senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle eventuali sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione ovvero di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto, dopo tre scrutini, il Presidente del Senato della Repubblica provvede alla nomina.

## Art. 3.

1. La Commissione procede agli esami e alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti di inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'Autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

## Art. 4.

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione, nonché ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti eventualmente coperti da segreto.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento.

**Art. 5.**

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di personale specializzato.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

**Art. 6.**

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.





